



Proposta n. 664 / 2022

PUNTO fs / 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 26/04/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 459 / DGR del 26/04/2022

OGGETTO:

Approvazione dei nuovi criteri per la presentazione e la valutazione delle richieste di inserimento nel Programma Regionale per la Promozione dei Grandi Eventi. Art. 18, comma 3, L.R. n. 7 del 23.02.2016. Deliberazione/CR n. 35 del 29 marzo 2022.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Assente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Assente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELISA DE BERTI per LUCA ZAIA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, ICT ED ENTI LOCALI

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione dei nuovi criteri per la presentazione e la valutazione delle richieste di inserimento nel Programma Regionale per la Promozione dei Grandi Eventi. Art. 18, comma 3, L.R. n. 7 del 23.02.2016. Deliberazione/CR n. 35 del 29 marzo 2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione Consiliare, si approva la nuova disciplina dei criteri per la presentazione e la valutazione delle richieste di inserimento nel Programma Regionale per la Promozione dei Grandi Eventi, conseguentemente alla modifica dell'art. 18 della L.R. n. 7 del 23.02.2016.

Il relatore riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, la Regione «definisce e sostiene un programma di iniziative inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale» e, in virtù di ciò, «individua con propri atti gli eventi e manifestazioni che [...] si qualificano come Grandi Eventi della programmazione regionale». Il succitato articolo prevede, inoltre, che «la Giunta Regionale:

- a) approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;
- b) approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;
- c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell'anno precedente.».

L'art. 12 della L.R. n. 241/1990 e s.m.i., inoltre, dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e Enti Pubblici e Privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

I contributi relativi all'art. 18 della L.R. n. 7/2016 vengono erogati, per ciascun anno finanziario, a seguito di un'istruttoria effettuata dagli uffici della competente Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi: le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle richieste fanno attualmente riferimento a quanto approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 2.02.2021.

Con L. R. n. 8 del 22.03.2022 è stata approvata dal Consiglio Regionale la modifica all'art. 18 della L.R. n. 7/2016, volta ad accelerare il procedimento di inserimento delle iniziative nel programma regionale, pur mantenendo in capo alla Commissione consiliare competente la possibilità di esprimersi in ordine alle modalità procedurali e ai criteri puntuali per il riconoscimento ed il finanziamento dei Grandi Eventi stessi.

In tal senso atto prodromico, ma al tempo stesso centrale, è quello oggetto del presente provvedimento, di puntuale definizione dei suddetti elementi: modalità procedurali di presentazione delle iniziative e criteri di ammissione e finanziamento delle stesse.

I criteri posti alla base del presente atto, si richiamano a quelli oggetto di approvazione con la succitata DGR 85/2021, innovandoli, laddove ora si fa esplicito riferimento, per quanto riguarda la qualità dell'iniziativa, anche al profilo della sostenibilità economico-finanziaria del progetto ed alla rilevanza a livello comunicativo dello stesso.

Vengono poi, alla luce della esperienza applicativa precedentemente maturata, meglio precisate e dettagliate le modalità di presentazione della domanda e della documentazione da allegarsi, con particolare riferimento alla indicazione di un quadro economico della iniziativa, nonché della rendicontazione delle spese sostenute, anche con una specifica disciplina relativa alla rimodulazione del contributo in ipotesi di spese consuntivate inferiori a quelle preventivate.



Restano escluse dall'applicazione del presente provvedimento le diverse iniziative che l'Amministrazione regionale ritiene, d'ufficio, di promuovere ed inserire nell'ambito della programmazione regionale dei Grandi Eventi, in quanto *ex se* rispondenti alle finalità previste dalla normativa soprarichiamata.

La nuova disciplina trova applicazione anche per le istanze già presentate, per le quali non si è concluso il procedimento istruttorio.

Si demanda a successivi atti del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa per le iniziative che verranno così inserite nel Programma.

Al medesimo Direttore si demanda, infine, l'aggiornamento dei modelli per le istanze di richiesta di inserimento, finanziamento e liquidazione delle iniziative, alla luce della disciplina ora oggetto di adozione.

In data 14.04.2022 la Sesta Commissione Consiliare ha espresso con 15 voti favorevoli parere positivo, senza modifiche, in merito alla Deliberazione/CR n. 35 del 29 marzo 2022: si rende quindi ora necessario approvare la nuova disciplina dei criteri, modalità procedurali e tempistiche per la presentazione e valutazione delle richieste presentate da parte di Enti, Istituzioni pubbliche o private, Associazioni senza fini di lucro, Fondazioni e Società, volte all'inserimento di iniziative nell'Elenco dei Grandi Eventi della programmazione regionale, come da **allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 "Legge di stabilità regionale 2016", come modificata in data 15.03.2022 dalla L.R. n. 8 del 22.03.2022;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022 – 2024";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 2.02.2021 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (Legge Regionale n. 7/2016 art. 18, comma 3). Approvazione criteri, per la presentazione e valutazioni delle richieste e modelli di istanze";

VISTA la Deliberazione/CR n. 35 del 29.03.2022 "Approvazione dei nuovi criteri per la presentazione e la valutazione delle richieste di inserimento nel Programma Regionale per la Promozione dei Grandi Eventi. Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare. Art. 18, comma 3, L.R. n. 7 del 23.02.2016.";

VISTO il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione del Consiglio Regionale del Veneto in data 14.04.2022 agli atti della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi,;

VISTO l'art. 18 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi", comma 3, della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 "Legge di stabilità regionale 2016"

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la disciplina dei criteri, modalità procedurali e tempistiche per la presentazione e valutazione delle richieste presentate da parte di Enti, Istituzioni pubbliche o private, Associazioni senza fini di lucro, Fondazioni e Società, volte all'inserimento di iniziative nell'Elenco dei Grandi



- Eventi della programmazione regionale, come da **allegato A** al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di escludere dall'applicazione del presente provvedimento le diverse iniziative che l'Amministrazione regionale riterrà d'ufficio, in quanto ex se rispondenti alle finalità previste dalla normativa soprarichiamata, di promuovere ed inserire nell'ambito della programmazione regionale dei Grandi Eventi;
 4. di applicare la nuova disciplina anche alle istanze presentate precedentemente alla adozione del presente provvedimento, per le quali non si sia concluso il relativo procedimento istruttorio da parte della struttura regionale competente per materia;
 5. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, struttura regionale competente per materia, dell'esecuzione del presente atto, ivi compreso il conseguente aggiornamento dei modelli per le istanze di richiesta di inserimento, finanziamento e liquidazione delle iniziative;
 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 e dell'art. 27 del D. Lgs 14.03.20213, n. 33;
 8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -



**MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016**

Il presente documento è indirizzato ai potenziali beneficiari che intendono richiedere un contributo ai sensi dell'art.18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, come modificato da L.R. n. 22 marzo 2022, n. 8.

Di seguito vengono indicate le modalità operative per la presentazione di proposte progettuali e i criteri adottati dalla Giunta Regionale per la valutazione dei progetti pervenuti ai fini del finanziamento di quota parte delle spese per la realizzazione dei medesimi, nonché le modalità di rendicontazione degli stessi.

1. Soggetti proponenti

Le proposte progettuali possono essere presentate da Enti, Istituzioni pubbliche o private, Associazioni senza fini di lucro, Fondazioni e Società.

I soggetti privati che intendono presentare proposte devono essere ritualmente costituiti in forza di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.

2. Proposte progettuali

La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 18 della L.R n. 7 del 23.02.2016 *“al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze culturali, ambientali, turistiche e produttive, definisce e sostiene un programma di iniziative inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale”*.

Pertanto possono essere finanziate iniziative, eventi, manifestazioni che *“per l'elevato profilo culturale e la spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale”* si qualificano come Grandi Eventi e coinvolgono una pluralità di soggetti pubblici e privati.

Per essere ritenute ammissibili a finanziamento, le proposte progettuali devono:

- presentare un quadro economico dettagliato e significativamente rilevante in relazione all'iniziativa/evento/manifestazione;
- essere preferibilmente realizzate coinvolgendo una significativa parte del territorio regionale;
- essere realizzate in tutto o in parte nel corso dell'esercizio di riferimento del finanziamento.

3. Modalità di presentazione delle proposte progettuali e tempistiche di approvazione

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato e corredata da:

- a) Programma dell'iniziativa;
- b) quadro economico di massima con voci di spesa e di entrata dettagliate per l'anno finanziario di riferimento e, nel caso di eventi pluriennali, per l'anno successivo. In caso di evento a portata sovraregionale, andranno predisposti un piano economico generale e uno ad hoc per le iniziative che si svolgeranno in territorio regionale;



f111f6e9



c) Dichiarazione Aiuti di Stato in regime “De Minimis”.

La proposta progettuale dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima della data di inizio dello svolgimento dell’iniziativa per la quale si chiede la partecipazione regionale e andrà indirizzata al **Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio 23 – 30121 VENEZIA** mediante una delle seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it; a tale proposito **si prega di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>) con l’avvertenza che le istanze PEC presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate e considerate come non presentate;**
- spedizione a mezzo posta raccomandata A/R (consentita solo per i soggetti privati).

Eventuali deroghe potranno essere concesse, su parere della struttura regionale competente per materia, per invii oltre il termine suindicato motivati sulla base di adeguate ed oggettive ragioni.

In accordo alla disciplina regionale sui termini dei procedimenti amministrativi (DGR n. 231 del 20.03.2020) il termine di conclusione del procedimento relativo all’inserimento di un evento nella programmazione regionale dei Grandi eventi, è fissato in giorni novanta. Si applica, inoltre, quanto previsto dal comma 7 dell’art. 2 della L. 241/1990.

Le proposte inviate per eventi che si svolgano nei successivi 180 giorni od ulteriori dalla loro presentazione, ovvero nell’esercizio finanziario successivo a quello della data di presentazione della domanda, verranno valutate, ai fini dell’avvio del relativo procedimento, a decorrere dal novantesimo giorno antecedente il loro svolgimento.

La richiesta di inserimento dovrà essere presentata secondo la modulistica reperibile nel sito istituzionale della Regione del Veneto al punto 1 del seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/grandi-eventi/info-beneficiari>.

La Giunta Regionale provvederà ad approvare l’inserimento nel Programma Regionale per la promozione dei Grandi Eventi ed il relativo finanziamento delle iniziative meritevoli, le cui domande siano ritualmente pervenute.

La Giunta Regionale potrà procedere, nel corso dell’anno, all’adozione di ulteriori provvedimenti nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

4. Criteri di valutazione per l’ammissione al finanziamento

La Regione del Veneto sostiene finanziariamente le proposte progettuali ritenute di interesse regionale e di prioritaria rilevanza ai sensi dell’art.18 della Legge Regionale n. 7/2016, come modificata dalla L.R. 22 marzo 2022 n. 8, ammettendo a beneficio le proposte progettuali ritenute meritevoli sulla base dei criteri sottoelencati:

A) Qualità e sostenibilità dell’iniziativa;



f111f6e9



- a.1) L'iniziativa, per essere ammessa a finanziamento, deve avere un elevato profilo culturale, artistico, turistico sportivo o istituzionale e una spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale, tale da potersi considerare come un Grande Evento

La risonanza dell'iniziativa verrà considerata alla luce dei seguenti criteri:

- il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista;
- il coinvolgimento del territorio interessato dall'iniziativa, anche sotto il profilo di eventuali ricadute economico-sociali;
- la rilevanza a livello comunicativo;
- la natura innovativa dell'iniziativa stessa.

- a.2) L'iniziativa deve inoltre essere sostenibile dal punto di vista economico-finanziario: in tal senso verrà valutata la congruità del quadro economico presentato in relazione all'apporto del contributo pubblico alla realizzazione della stessa, anche tenuto conto della natura pubblica o privata del soggetto proponente.

B) Qualità del soggetto proponente;

Il soggetto proponente deve essere in possesso di almeno due dei sotto indicati requisiti:

- La rilevanza istituzionale e/o la rappresentatività territoriale;
- La coerenza delle finalità statutarie rispetto all'iniziativa proposta;
- L'esperienza pregressa nella realizzazione di iniziative analoghe;

5. Richiesta di finanziamento

Qualora la Giunta Regionale approvi, con propria deliberazione, l'inserimento dell'iniziativa nel Programma Regionale Grandi Eventi, la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi ne darà comunicazione tramite pec agli interessati, chiedendo contestualmente agli stessi di presentare, **entro 2 mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione**, richiesta di finanziamento sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da:

- a) descrizione dettagliata della proposta progettuale, indicante tempi e luoghi di realizzazione della stessa e modalità di comunicazione e diffusione previste;
- b) elenco dei soggetti coinvolti nel progetto e relativo ruolo;
- c) atto costitutivo e/o statuto del soggetto richiedente qualora il richiedente non sia un Ente Locale;
- d) quadro economico dettagliato per voci di spesa e di entrata, anno di riferimento e, nel caso di evento a portata sovraregionale, ripartito tra piano economico generale e piano economico ad hoc per le iniziative che si svolgono in territorio regionale;
- e) copia fotostatica di un documento d'identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità.
- f) Copia dell'atto di approvazione dell'iniziativa. A titolo di esempio:
 - per i soggetti pubblici può trattarsi di una deliberazione di Giunta comunale, di un decreto presidenziale, ecc;



f111f6e9



- per i soggetti privati di un verbale di una seduta dell'organo decisionale (Consiglio Direttivo, Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci ecc) dell'Associazione/Fondazione/Ente o una determina assunta dallo stesso;
- g) Schede "Dati anagrafici" e "Posizione fiscale";
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal Legale rappresentante o dal responsabile del Procedimento, in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi utili riportati nella modulistica appositamente predisposta, qualora il richiedente non sia un ente locale;
- i) Qualora previsto, sarà richiesto di inserire nella richiesta di finanziamento il Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata secondo la modulistica reperibile nel sito istituzionale della Regione del Veneto al punto 2 del seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/grandi-eventi/info-beneficiari>.

6. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili quelle spese sostenute nell'anno finanziario di riferimento che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, siano imputate al beneficiario, riconducibili alla proposta progettuale ed indispensabili alla sua realizzazione e comunque comprese nel quadro economico presentato e sue articolazioni.

Risultano ammissibili anche le spese generali (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, personale) debitamente documentate, entro il limite massimo del 10% del totale dei costi ammissibili.

Non sono ammissibili:

- spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa avente natura di investimento ai sensi della normativa contabile;
- spese non sostenute nell'anno finanziario di riferimento;
- spese non imputate al beneficiario o non chiaramente riconducibili alla proposta progettuale.

7. Entità del finanziamento

Il finanziamento che l'amministrazione regionale riconosce all'evento non potrà, in ogni caso, superare la quota del 80% calcolata sulle spese ritenute ammissibili ai sensi del punto 6 del presente atto.

Resta inteso che qualora l'importo totale delle spese a consuntivo risultasse inferiore del 10% o più rispetto all'importo delle spese preventivate in sede di presentazione della proposta progettuale, il finanziamento sarà ridotto proporzionalmente in modo da mantenere inalterato il rapporto percentuale tra il totale della spesa preventivata e l'importo del finanziamento esistente al momento dell'assegnazione del finanziamento medesimo.



f111f6e9



Eventuali variazioni in aumento del piano finanziario non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo deliberato.

8. Modalità di rendicontazione

Le somme corrispondenti alla partecipazione finanziaria regionale alla realizzazione delle attività saranno erogate al proponente a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, della documentazione di rendicontazione sotto elencata:

- a) Relazione comprovante la realizzazione delle attività con specificati il livello di raggiungimento degli obiettivi attesi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale. A tal fine potranno essere allegati eventuali rassegne stampa e documentazione a stampa e video.
- b) Bilancio consuntivo dell'iniziativa, con specifico finanziamento regionale, eventuali altri finanziamenti pubblici e/o privati e quote di autofinanziamento.
- c) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute per l'iniziativa, riferite alla quota di partecipazione regionale, con l'indicazione dei documenti di spesa intestati esclusivamente al soggetto beneficiario del finanziamento;
- d) Fatture quietanziate riferite alla quota di partecipazione regionale;
- e) Documentazione probatoria del pagamento per l'ammontare della quota di partecipazione regionale, identificabile in:
 - Bonifico bancario SEPA (anche tramite home banking);
 - Estratto conto bancario in cui sia visibile l'intestatario del conto corrente, il riferimento alla fattura pagata, la causale dell'operazione;
 - Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento di ritenute d'acconto;
 - Carta di credito/debito aziendale (o intestata al legale rappresentante dell'ente/Associazione) o estratto conto della stessa in cui sia visibile l'intestatario della carta, le ultime 4 cifre della carta, l'importo pagato con l'indicazione del fornitore e la data dell'operazione;
 - Titoli di viaggio nominali (le spese di viaggio ammissibili sono quelle direttamente sostenute dai soggetti parte attiva nell'evento e non da eventuali accompagnatori);
 - Ricevuta per prestazione occasionale firmata.

La documentazione dovrà essere trasmessa a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di conclusione dell'evento e comunque non oltre il 23 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo diversa comunicazione.

Potrà essere concesso un acconto, a discrezione dell'Amministrazione, per una quota che ammonti al massimo al 50% dell'importo finanziato, esclusivamente previa presentazione di documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento delle somme per cui si chiede l'erogazione dell'acconto.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata secondo la modulistica reperibile nel sito istituzionale della Regione del Veneto ai punti 3 e 4 del seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/grandi-eventi/info-beneficiari>.



f111f6e9



La documentazione originale relativa alle spese e alle entrate dovrà essere conservata, per cinque anni, presso la sede legale del soggetto beneficiario, a disposizione per eventuali controlli a campione che l'Amministrazione Regionale potrà disporre.

La quota finanziaria di partecipazione regionale all'iniziativa verrà ridotta proporzionalmente in caso di spese ammissibili rendicontate e documentate inferiori all'importo del finanziamento regionale;

9. Obblighi dei beneficiari

I beneficiari del finanziamento regionale hanno l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nel progetto, entro l'anno di riferimento del finanziamento.

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione del progetto, precisandone le motivazioni.

In casi particolari, a seguito di motivata richiesta da parte del soggetto proponente, con apposito Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, sarà possibile destinare le risorse già impegnate, alla realizzazione di una lieve modifica della proposta progettuale, che risulti comunque attinente e compatibile con il progetto originario ammesso a finanziamento.

Il soggetto proponente si impegna a dichiarare, in sede di presentazione della domanda di inserimento, l'eventuale richiesta di finanziamento presentata per la medesima iniziativa ai sensi di altre leggi regionali. Resta inteso che non può essere disposto più di un finanziamento regionale sulla medesima iniziativa, anche a valere su leggi regionali diverse e che la decisione sul finanziamento da concedere e sul relativo importo, in caso di plurime richieste, rimane di esclusiva ed insindacabile decisione della Giunta Regionale.

Il beneficiario è tenuto a compilare la “Dichiarazione sugli Aiuti di Stato in regime “De minimis”, qualora sia un soggetto che trae un vantaggio economico, diretto o indiretto dal contributo e sia un'impresa, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, perché svolge attività economica in quanto offre beni o servizi in un contesto di mercato.

Il beneficiario, qualora sia tenuto, si impegna ad ottemperare agli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche di cui al D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) limitatamente all'art. 35 convertito in L. 58/2019. che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017;

10. Pubblicizzazione e comunicazione della partecipazione regionale

Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che saranno ammesse a finanziamento dovrà evidenziare la partecipazione regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole in materia di comunicazione istituzionale e sull'immagine coordinata regionale: per dette attività non sarà riconosciuto alcun compenso al soggetto organizzatore.



f111f6e9

